

REGOLAMENTO

PER LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CON ENTE BILATERALE SETTORI TERZIARIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (EBIRO) IN MATERIA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI, PER LA SICUREZZA art. 37, c. 12 D.Lgs. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21.12.2011

Premessa

Il presente regolamento intende disciplinare le procedure, la modulistica e le modalità di collaborazione dell'Ente Bilaterale della provincia di Rovigo (EBIRO), in relazione all'erogazione della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come prevista dall'art. 37, comma 12 D. Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Punto 1. Richiedenti

Possono richiedere la collaborazione di EBIRO, sulla formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti per la sicurezza, le aziende - regolarmente iscritte all'Ente - che abbiano la sede legale od almeno una unità operativa nella provincia di Rovigo; anche per il tramite (con apposita delega) del proprio Consulente del Lavoro o dell'Ente di Formazione.

Punto 2. Modalità di richiesta di collaborazione

L'azienda che vuole richiedere all'EBIRO la collaborazione su un progetto formativo, riguardante quanto sopra, dovrà inoltrare formale richiesta ad EBIRO almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività formativa a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), Raccomandata A/R oppure mezzo fax, utilizzando l'apposita modulistica che si trova sul sito dell'ente e allegando la seguente documentazione:

- Calendario del corso di formazione indicante la data, l'ora, la sede e i formatori coinvolti;
- Elenco dei partecipanti indicante i seguenti dati:
 - Cognome e nome;
 - Data e luogo di nascita;
 - Codice Fiscale;
- Dati azienda:
 - Ragione sociale;
 - Codice Fiscale e P.IVA;
 - Indirizzo della sede legale e/o sede u.o.;
- Programma del corso di formazione;
- Curriculum Vitae dell'Ente di Formazione e dei formatori coinvolti;

Punto 3. Requisiti del personale docente

I corsi devono essere tenuti internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, come definita nell'allegato 1 dell'accordo Stato - Regioni 21/12/2011, ove ne ricorrono le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro.

Punto 4. Attestazione di collaborazione

A seguito della richiesta di collaborazione e verificati i requisiti di cui al punto 1 e al punto 3 del presente regolamento, l'EBIRO comunicherà, a mezzo PEC, e-mail, fax o lettera Raccomandata A/R, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, la conferma di collaborazione.

Al termine del percorso formativo l'Ente Bilaterale della provincia di Rovigo rilascerà un attestato di partecipazione con il logo dell'Ente e dell'organismo di formazione.

Punto 5. Obblighi dei richiedenti

L'azienda che richiede la collaborazione di EBIRO, si impegna a:

- Registrare la partecipazione dell'attività formativa su un registro o su fogli vidimati preventivamente da EBIRO;
- Rispettare le procedure e le tempistiche previste dal presente regolamento;

Entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, il richiedente si impegna inoltre a far pervenire all'ente, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro o dell'Organismo di Formazione:

- Copia del registro o dei fogli mobili attestanti la partecipazione dei lavoratori all'attività formativa;
- Gli attestati contenenti:
 - Normativa di riferimento;
 - dati anagrafici del soggetto che ha frequentato il corso;
 - tipologia del corso seguito, settore (di attività) di riferimento ed il relativo monte ore frequentato;
 - periodo di svolgimento del corso;
 - i loghi: sia dell'Organismo di Formazione che di EBIRO;
 - firma del soggetto organizzatore del corso a cui verrà aggiunta la sottoscrizione del legale rappresentante di EBIRO;

Per la validità del corso oggetto del presente accordo si rammenta:

- a) la necessità del raggiungimento del 90% delle ore di frequenza;
- b) il numero massimo dei partecipanti previsto è di 35 per ciascun corso;

Punto 6. Monitoraggio e Bilateralità

L'Ente Bilaterale della provincia di Rovigo si avvale della facoltà di procedere all'eventuale accertamento anche in itinere del corretto svolgimento del corso, per il quale sia stata richiesta la preventiva collaborazione.